

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

70° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE 1991

Presidenza del Presidente IANNI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri» (2104), d'iniziativa del senatore Franza e di altri senatori

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i> ...	Pag. 2, 3, 5
GIACCHÈ (Com.-PDS)	3
MASTELLA, <i>sottosegretario di Stato per la difesa</i>	4
POLI (DC)	4
PULLI (DC)	4

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona»

I lavori hanno inizio alle ore 16,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri» (2104),
d'iniziativa del senatore Franza e di altri senatori
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Esenzione dal servizio di leva per i giovani vittime di sequestri», d'iniziativa del senatore Franza e di altri senatori.

Ricordo ai colleghi che su tale disegno di legge ho già riferito favorevolmente nella seduta del 27 giugno 1990 e che l'ulteriore esame ha avuto luogo da ultimo nella seduta del 26 settembre 1990.

Credo che il disegno di legge n. 2104 meriti la positiva considerazione da parte della Commissione trattandosi di un provvedimento che ha esclusivamente un significato politico: il Parlamento infatti sceglie di prevedere per legge una nuova fattispecie di dispensa dal servizio di leva obiettivamente motivata, invece di affidarsi alle decisioni del Consiglio di leva.

Nell'invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge, sottopongo alla vostra attenzione, oltre ad una proposta di modifica meramente formale del titolo (che dovrebbe così essere riformulato: «Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona»), il seguente emendamento che ha lo scopo di stabilire un vero e proprio diritto alla dispensa in favore dei destinatari della normativa:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Al primo comma dell'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, dopo il numero 11) è aggiunto il seguente:

“12) vittima del reato di sequestro di persona che, a causa di tale reato o come diretta conseguenza di esso, sia stato privato della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni”».

1.1

IANNI

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: «Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona».

Ricordo infine che la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole sul disegno di legge.

GIACCHÈ. Signor Presidente rimango piuttosto perplesso di fronte ad un disegno di legge del genere. Lei ha parlato di un riconoscimento di natura politica, ma credo che con simili provvedimenti gli unici riconoscimenti che diamo siano quelli al banditismo, alla mafia e alla camorra. Si tratta infatti di un disegno di legge redatto nel presupposto che lo Stato sia incapace di fronteggiare un fenomeno che sta assumendo proporzioni sempre più gravi; un disegno di legge emblematico della crisi della Repubblica e del modo in cui questa nazione viene governata.

Mi rendo conto, del resto, che dal punto di vista umano il provvedimento tende a compensare con lo sgravio di un dovere civico chi, in conseguenza di un sequestro, ha subito conseguenze di ordine psichico, morale e materiale. Si può anche convenire sull'opportunità di questa scelta, ma bisogna avere coscienza del fatto che un Parlamento ridotto ad approvare simili norme è piuttosto malconco.

Sono invece contrario all'emendamento proposto dal relatore perchè i sequestri di persona possono avere risvolti diversi e ciò sconsiglia di introdurre nell'ordinamento l'automatismo indicato nella formulazione del senatore Ianni. Non capisco perchè si voglia decidere di mutare la proposta originaria che, tutto sommato, era moderata e stabiliva di includere anche questi giovani tra coloro non soggetti all'obbligo di leva in caso di esubero del gettito. In tal senso mi dichiaro favorevole al testo originario. Tanto più che dobbiamo considerare quanto gravi siano le ragioni che in base all'ordinamento vigente consentono la dispensa dal servizio di leva. Per esempio, non costituisce titolo di dispensa la condizione di un soggetto figlio di padre invalido che sia necessario sostegno della famiglia. Anche se un sequestro ha superato i 60 giorni, non mi sembra una situazione più grave di chi è costretto per tutta la vita a sopperire alle esigenze della famiglia. Deve fare il servizio militare anche l'unico fratello convivente di un handicappato non autosufficiente, per esempio.

Si è detto che stiamo compiendo un atto di natura politica, un riconoscimento: penso che ci avviamo ad una fase in cui di gesti di riconoscimento politici ce ne saranno chiesti molti, ma almeno tentiamo di non prevedere forme così rigorose ed automatiche. Ricordo che nel corso della discussione sugli obblighi di leva parte della Commissione chiedeva che venissero esentati i soggetti che hanno responsabilità determinanti nella conduzione di una azienda familiare: abbiamo insistito che tali casi fossero mantenuti nella discrezionalità di valutazioni di fronte ad un esubero del gettito di leva rispetto al fabbisogno.

Sono pertanto favorevole all'approvazione del disegno di legge, ma nella sua formulazione originaria.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Io ritengo che sul piano psichico un giovane che viene privato della libertà per almeno 60 giorni non possa essere ritenuto idoneo al servizio militare; non si tratta quindi

di un problema di esonero soltanto in situazione di «esubero» del contingente di leva.

MASTELLA, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Nel caso in esame si tratta di un giovane che viene sequestrato e che subisce tutta una serie di disagi e di difficoltà dal punto di vista fisico e psichico e allora si sostiene che avendo subito questi disagi non sia in condizione di affrontare la vita militare.

Il Governo avrebbe preferito una concessione di natura amministrativa nel senso che fosse il Ministro della difesa ad autorizzare l'esonero. Tuttavia se la Commissione ritiene di stabilirlo come norma, senza dare esclusivamente un potere discrezionale al Ministro, il Governo prende atto di questa disponibilità.

POLI. Signor Presidente, desidero confermare quanto ho già detto e cioè esprimere il parere favorevole a questo disegno di legge in quanto non si tratta di un riconoscimento dei rapimenti che avvengono in tutte le nazioni e che sono, purtroppo, una realtà. Pertanto, a fronte di questa realtà per ora, fortunatamente eccezionale, non vogliamo gravare non tanto una famiglia ma l'individuo di un altro obbligo personale dopo quanto ha già subito.

Pertanto, volendo fare ciò, non possiamo sottoporre questa valutazione ad altri giudizi di altre Commissioni e quindi io ritengo che anche l'emendamento sia giusto di fronte a questo atto politico che il provvedimento fa e pertanto non è necessario sottoporlo ancora al giudizio di altre Commissioni.

Ecco perchè invocare la legge n. 191 anzichè la legge n. 958 ritengo sia giusto e conseguenziale.

PULLI. Signor Presidente, il senatore Giacchè nelle sue valutazioni mi trova consenziente fino ad un certo punto. Per quanto riguarda, ad esempio, i titolari di impresa o quelli che sono determinanti nella conduzione dell'impresa, abbiamo discusso e valutato questo problema, ma non fummo unanimi nella valutazione e la cosa fu riportata alla discrezionalità del Ministro. In effetti però buona parte della Commissione era dell'opinione di porre quella categoria ed anche qualche altra al riparo da qualsiasi valutazione discrezionale.

Non mi sentirei però di valutare questo caso che stiamo considerando, relativo al giovane sequestrato per più di 60 giorni, e metterlo sullo stesso piano del giovane che deve accudire all'impresa o deve accudire ai propri familiari. Si tratta di una ragione di solidarietà sociale e di interesse economico che vale anche per la comunità sociale ma, nel caso del giovane sequestrato, ci troviamo di fronte ad un problema personale, di un individuo che ha subito un sequestro di persona e che, rimane segregato in condizioni non conosciute per almeno 2 mesi, sottoposto quindi ad una tortura psichica e fisica (perchè non veniamo mai a sapere del tutto quello che è successo): sono fatti personali che rimangono nella coscienza del singolo, per cui non mi sentirei di collocare questo individuo sullo stesso piano di altri che pure meritano grandissima considerazione.

Sono quindi dell'avviso che questo provvedimento debba essere approvato, anche se vorrei rivolgere un invito al Presidente e al Sottosegretario perchè vengano al più presto ripresi in esame anche i problemi delle altre categorie in un momento di maggiore serenità. Allora sembrò che si volesse fare un colpo di mano, facendo rientrare sotto quella norma numerosi gruppi di cittadini; invece io ritengo che questo argomento dovrebbe essere ripreso e valutato appieno prima della fine della legislatura, per tracciare un quadro complessivo delle situazioni che secondo noi devono essere collocate in una certa condizione giuridica senza dipendere da una valutazione discrezionale del Ministro o di chi per lui. Se fosse sempre determinabile la persona, l'autorità o il punto di riferimento, potremmo stare tranquilli. Ma poichè in ambito militare i punti di riferimento non sono sempre determinabili, allora vorrei che le categorie che hanno visto affievoliti i propri diritti godessero ora del loro riconoscimento.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione del disegno di legge nel suo articolo unico. Ne do lettura.

Art. 1.

All'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Sono dispensati dal servizio di leva coloro che siano stati vittime del reato di sequestro di persona e che, a causa di tale reato, o come diretta conseguenza di esso, siano stati privati della libertà personale o delle condizioni di normale salute fisica o psichica per un periodo di almeno sessanta giorni».

Ricordo di aver presentato l'emendamento 1.1, di cui ho già dato lettura, interamente sostitutivo dell'articolo unico.

È approvato.

Con tale votazione risulta conseguentemente approvato il disegno di legge nel suo articolo unico.

Come avevo anticipato, si rende ora necessario modificarne il titolo come segue: «Dispensa dal servizio di leva per i giovani vittime del reato di sequestro di persona».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI LENZI